



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

88/24

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Igina Maio

Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello, con inibitoria, iscritta al **n. 60.769/R.G.**, proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, in persona del Dirigente in carica, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via XX Settembre 97: appellante

contro

xx (C.F. xx), rappresentata e difesa dall'**Avv. Auricchio Antonio**, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. antonio.auricchio@pecavvocatinola.it e domicilio fisico eletto a Ottaviano (NA), in via Pappalardo 95, presso il proprio studio: appellata

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 140/2023**, della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale regionale per la Campania, pubblicata il 2 marzo 2023 e notificata il 13 marzo seguente.

Visti: l'appello, gli scritti in difesa di parte privata, gli atti tutti di causa; alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, la dott.ssa Alimandi Anna Maria, su delega direttoriale scritta, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'Avv. Auricchio Antonio, per xx.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Campania ha accolto parzialmente, a spese di lite compensate, la domanda proposta dalla **sig.ra xx** e, per l'effetto, ha dichiarato (nella motivazione) il diritto della medesima al ricalcolo del trattamento speciale, di cui all'art. 93, co. 1 del d.P.R. 1092/1973, da parametrarsi al 100% della pensione di prima categoria e degli assegni di superinvalidità e di cumulo per infermità, con accessori di legge sulle differenze per ratei secondo i principi indicati nella sent. 10/QM/2002 delle Sezioni riunite.

I fatti in breve. Il sig. La Marca Angelo, soldato in congedo e coniuge dell'appellata, era titolare dal 1° luglio 1987, per infermità contratte in servizio, di pensione privilegiata tabellare di prima categoria, concessa con Decreto 214 del 3 giugno 1992 del Ministero della difesa, e, in quanto grande invalido per servizio, degli assegni di superinvalidità, di assistenza e accompagnamento, di cumulo e di Indennità integrativa speciale (minimo INPS). A seguito del decesso, il 5 settembre 2015, la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con determinazione n. 23240 del 6 ottobre 2015, ha liquidato, dal 6 settembre 2015 e per la durata di un triennio, in favore del coniuge superstite,

sig.ra xx, lo speciale trattamento di reversibilità, di cui all'art. 93 co. 1 del d.P.R. 1092/1973, nella misura di € 2.405,00, corrispondente al 100% della pensione tabellare fruita dal dante causa; invece, dal 6 settembre 2018 ha attribuito alla vedova la pensione di reversibilità nella misura del 50% di detto trattamento, aumentata dell'indennità integrativa speciale e delle perequazioni automatiche da durare finché permangono le condizioni di legge. Ritenuto non corretto il trattamento speciale liquidato, la sig.ra xx, con nota del 19 dicembre 2019 (pervenuta il 27 dicembre seguente), ne ha chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato partenopea la rideterminazione. In riscontro la nota negativa del 17 gennaio 2020, atteso che gli assegni accessori pretesi non sono reversibili.

II. La sentenza n. **140/2023** ha accolto parzialmente la domanda. Osserva, invero, che la disciplina recata dall'art. 93, co. 1 del d.P.R. 1092/1973, si differenzia da quella recata dall'art. 92 relativa alla pensione di reversibilità, con riferimento alla quale è stato affermato dalla giurisprudenza (Sez. Liguria 66/2008, Sez. per la Regione Siciliana 115/1996) che *“non può estendersi il beneficio di cui (all'art. 38, co. 4 del d.P.R. n. 915/1978, aggiunto dall'art. 4 della l. 656/1986, che ha sostituito l'art. 9 del d.P.R. n. 834/1981, prevedendo un assegno accessorio [n.d.r. assegno supplementare] per il trattamento spettante alla vedova e ai figli invalidi di 1^ categoria in materia di pensioni di guerra) al citato art.4”* in quanto *“in assenza di una disposizione di legge che consenta tale applicazione, non può essere esteso alle vedove aventi diritto al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità di cui al d.P.R. 1092/1973”*. Perciò, la non reversibilità degli assegni aggiuntivi di superinvalidità e per cumulo di infermità e dell'indennità di assistenza e

accompagnamento “non è riferibile al trattamento speciale provvisorio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 93 ma al trattamento di reversibilità di cui all’art. 92, che infatti prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra limitatamente alla voce pensione, mentre per gli assegni accessori il legislatore ha confermato quelli indicati nello stesso d.P.R. escludendo implicitamente l’applicazione dei diversi assegni accessori previsti nella pensionistica di guerra (Sez. Lazio n. 66/2008)”. Perciò, con riferimento alla domanda della “ricorrente, possono ritenersi inclusi nel trattamento speciale di cui all’art. 93 cit. solo gli assegni accessori ovvero l’assegno di superinvalidità, di cui all’art. 100 d.P.R. 1092/1973, e quello di cumulo di infermità, di cui all’art. 109, che sono corrisposti per il fatto di essere, gli aventi titolo, affetti da specifiche mutilazioni o infermità ovvero nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria ne coesistano altre”.

III. Della sentenza si grava il **M.E.F.** che lamenta: “**1)** La non spettanza sul trattamento pensionistico di reversibilità degli assegni di superinvalidità e di cumulo di infermità ai sensi dell’art. 93, co. 1 del d.P.R. 1092/1973”. Osserva che “nella definizione dell’art. 93, co. 1 del d.P.R. n. 1092/1973 è palese l’esclusione dal computo del trattamento pensionistico di reversibilità degli assegni accessori reclamati (...)”. Difatti, il trattamento speciale ivi previsto “riguarda esclusivamente il riconoscimento alla vedova di un trattamento [particolare] pari a quello della pensione di prima categoria goduta in vita dal dante causa con l’esclusione degli assegni accessori, di fatto non enunciati nella parte letterale del ripetuto articolo (era stato riconosciuto esclusivamente l’assegno complementare previsto dall’art. 101 del cit. T.U., successivamente abrogato dalla legge n. 9 del 26 gennaio 1980) e, nel contempo, di

rimando gli stessi vengono esclusi nella reversibilità nei singoli articoli riguardanti gli specifici benefici". Sicché, è alla pensione tabellare di prima categoria che deve farsi riferimento per ciò che riguarda il trattamento di reversibilità anche nel caso in cui temporaneamente assuma la forma di maggior favore del trattamento speciale. Con altri due motivi, l'Amministrazione finanziaria ripropone, in subordine, "2. L'eccezione di prescrizione quinquennale", sulla quale la prima sentenza non si è espressa, e la "3. Violazione nell'attribuzione di rivalutazione monetaria e interessi", atteso che trattandosi di pensioni tabellari non compete la prima. Infine, ricorrendone i presupposti di legge, chiede la sospensione dell'esecutività della sentenza.

IV. All'impugnativa resiste xx, con scritto defensionale acquisito al fascicolo *on line* il 2 agosto 2023, che insta per il rigetto dell'inibitoria e dell'appello, vinte le spese da attribuirsi al difensore che si dichiarava antistatario. Ribadisce il contenuto della prima sentenza sulla spettanza del trattamento complessivo fruito in vita dal dante causa, comprensivo, perciò, degli assegni di superinvalidità e di cumulo, così come confermato dalle sentt. 571/2015, della Sezione III d'appello, 171/A/2017, della Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, 5/2018, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, 446/2013, della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Quanto poi all'eccezione di prescrizione quinquennale, rileva che con diffida del 19 dicembre 2019 ne ha interrotto il decorso, mentre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati concessi in regime di cumulo parziale. Da ultimo, chiede il rigetto della domanda cautelare.

V. Con ordinanza (fuori udienza) n. 15/2023, dell'11 ottobre 2023, il Collegio, "(...) pur in presenza di un probabile fumus di fondatezza del

gravame tenuto conto delle plurime considerazioni in diritto svolte dall'appellante (...)”, ha respinto l’inibitoria *“per non essere stato provato il gravissimo danno”* e fissato l’udienza di merito per il 14 febbraio 2024.

VI. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato, come da verbale, nei rispettivi atti richiamando a sostegno, per l’appellante, la sent. 477/2008/A della Sezione prima d’appello, e per l’appellata, la sent. 308/2023 di questa Sezione terza d’appello. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] L’appello, in quanto impingente sulla corretta esegesi dell’art. 93 co. 1 del d.P.R. 1092/1973, disciplinante il conferimento del trattamento speciale triennale in favore della vedova, è da ritenere ammissibile in rito e fondato nel merito. A tal riguardo, appare opportuna una premessa generale per il debito inquadramento delle questioni controverse, partendo dall’art. 92 del d.P.R. 1092/1973, più volte richiamato dalla prima sentenza per giustificare l’inclusione, nel trattamento speciale di cui al successivo art. 93 co. 1, degli assegni accessori. A mente dell’art. 92 co. 1 *“quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI”*, relative alla tredicesima mensilità (artt. 94 e ss. d.P.R. 1092/1973), alle quote aggiunte di famiglia e alla indennità integrativa speciale (artt. 98, 99 T.U. cit.), all’assegno di superinvalidità (art. 100), all’assegno complementare (art. 101 del T.U., soppresso dal 1° gennaio 1981), all’assegno di incollocabilità (art.

104), all'indennità di assistenza e di accompagnamento (art. 107), all'assegno di cura (art. 108), all'assegno per cumulo di infermità (art. 109), all'indennità speciale annua (di cui all'art. 111). Perciò, il co. 1 dell'art. 92, del d.P.R. 1092/1973, prevede, ove più favorevole, il conferimento in favore dei congiunti della pensione privilegiata indiretta, nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra e di cui alla tabella G, quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, oppure quando il titolare di pensione privilegiata indiretta sia deceduto a seguito delle stesse patologie per le quali aveva ottenuto il trattamento privilegiato; per gli assegni accessori fa invece riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo d.P.R.

I trattamenti indiretti e di reversibilità – quest'ultimo, peraltro, è perfettamente sovrapponibile a quello riconosciuto, a mente dell'art. 93, co. 3 del d.P.R. n. 1092/1973, in favore della vedova e degli orfani minorenni una volta scaduto il termine triennale di godimento del trattamento speciale di cui al co. 1 dello stesso art. 93 - derivanti dalle pensioni privilegiate *"tabellari militari"* (come quello del soldato in congedo La Marca Angelo, dante causa dell'appellata), non essendo riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva dell'AGO, sono da considerare esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1, co. 41, della l. 335/1995. Ne deriva che questi restano disciplinati dalle norme del T.U. 1092/1973 (50% della pensione base) continuando, inoltre, a essere provvisti, se spettante, dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della l. 324/1959, con separato assegno accessorio (art. 92, co. 3). Come detto, la pensione di reversibilità o indiretta ai superstiti, ove più favorevole, può essere ricondotta alle disposizioni in materia di pensioni di

guerra con applicazione della tabella G, sia per l'entità del trattamento, sia per le condizioni soggettive necessarie al suo conseguimento. In tal caso, tuttavia, non va riconosciuto l'assegno supplementare (di cui opina la gravata sentenza), spettante invece alla vedova dell'invalido di guerra titolare di omologa pensione di prima categoria. Infatti, la pensionistica di guerra prevede il conferimento alla vedova, in aggiunta alla pensione indiretta tabellare, di un assegno supplementare pari al 50% dell'assegno di superinvalidità previsto dalla tabella E dello stesso T.U., di cui in vita fruiva il grande invalido (art. 38, co. 4 del d.P.R. 915/1978). Tuttavia, l'assegno in questione spetta solo alle vedove di invalidi di guerra, non alle vedove degli invalidi del servizio dato che la legge n. 9 del 1980, nell'equiparare gli invalidi del servizio agli invalidi di guerra, non ha tenuto conto di tale provvidenza economica tra quelle che godono dell'equiparazione. Perciò, nell'ipotesi prevista dall'art. 92, co. 1, l'assegno supplementare non spetta poiché il dante causa è invalido per servizio e la vedova di quest'ultimo non è destinataria della legislazione pensionistica di guerra, salvo per espresso rinvio, che si rinviene sì nell'art. 92 ma con riferimento alla sola pensione, con esclusione, quindi, degli assegni accessori che restano quelli della pensionistica ordinaria (cfr. Corte dei conti, Sez. I d'app. n. 99/A/2000, Sez. giurisdizionale regionale per il Lazio n. 2268/1997). Ora, il T.U. delle pensioni di guerra (d.P.R. 915/1978), così come il T.U. degli impiegati civili e militari dello Stato (d.P.R. 1092/1973), prevedono il conferimento della pensione privilegiata di guerra od ordinaria o dell'assegno rinnovabile al cospetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per fatti di servizio, causa di menomazioni all'integrità personale e ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa ad ambedue i testi unici. Oltre ai benefici

economici, il cui importo è correlato all'ascrivibilità della menomazione alla tabella B, ovvero alle diverse categorie previste nella tabella A, in favore degli invalidi di guerra e per servizio sono previste altre provvidenze, alcune delle quali strettamente correlate alla qualifica di grande invalido. Anche l'art. 1894 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) rinvia agli istituti disciplinati dagli artt. 100-111 del d.P.R. 1092/1973, nonché alle provvidenze concesse ai grandi invalidi di guerra e del servizio. Detta qualità è attribuita al titolare di pensione o assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria della tabella A, con o senza assegno di superinvalidità (art. 14, T.U. 915/1978). Non diversamente per l'attribuzione della qualità di grande invalido per servizio (art. 7 legge n. 9/1980). Ciò stante, i grandi invalidi di guerra e del servizio affetti da lesioni, infermità o mutilazioni elencate nella tabella E, hanno diritto (con trattazione limitata a quelli di interesse) all'assegno di superinvalidità, non reversibile, previsto all'art. 15 del d.P.R. 915/1978 e all'art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973, di diverso importo a seconda delle lettere cui risultano ascritte le menomazioni accertate (massimo per la lettera A, minimo per la lettera H). Ambedue le discipline sono chiare nel prevedere che, *“in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E (...), hanno diritto a un assegno per superinvalidità, **non reversibile**, nella misura indicata nella tabella stessa”* (art. 15 T.U. pensioni di guerra); non diversamente l'art. 100, T.U. n. 1092/1973: *“Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E (...), hanno diritto a un assegno di superinvalidità, **non reversibile**, in una delle seguenti misure (...).”* In detto assegno, dal mese di gennaio 1979 è stato conglobato, ai sensi dell'art. 18 della l. 9 del 1980,

anche l'assegno speciale annuo (art. 110 d.P.R. 1092/1973), mentre dal luglio 1986, lo stesso è corrisposto nella medesima misura di quello erogato ai grandi invalidi di guerra (art.2, legge 9/1980). Dette norme affermano espressamente la non reversibilità dell'assegno; lo stesso è erogato quando l'individuo ha perduto completamente le attitudini psico-somatiche al lavoro e, per la natura delle sue invalidità, ha bisogno dell'assistenza altrui o di una continua degenza a letto o di un ricovero in luogo di cura. L'assegno di superinvalidità è in pratica teso ad assicurare all'individuo un livello minimo di decoro e dignità della persona che può essere mantenuto solo mediante terze persone, essendosi concretizzata una menomazione a elevato potere invalidante e tale da incidere finanche sull'autonomia vegetativa e relazionale del soggetto. Non rileva il fatto che tale assistenza è prestata da un familiare, in quanto il suo impegno profuso nell'assistenza al grande invalido è anch'esso doverosamente suscettibile di ristoro economico. Difatti, la non reversibilità dell'aiuto economico all'esame è indicativa della volontà del legislatore di non beneficiare il superinvalido di una ulteriore gratificazione finanziaria, quanto di reintegrare il danno patrimoniale di chi si sacrifica per accudire il medesimo. Per queste ragioni l'assegno di superinvalidità è strettamente correlato all'esistenza in vita del pensionato dante causa. Tra le provvidenze, vi è anche l'indennità di assistenza e di accompagnamento ritenuta dalla sentenza non fruibile nel trattamento speciale conferito alla vedova, ai sensi dell'art. 93, co. 1, in quanto *"ha natura personale ed è legata alla permanenza in vita del titolare (...)"*. Perciò di questa si tratterà non già perché oggetto di gravame ma per trarre dal suo regime e dalle sue finalità ulteriore supporto alla non spettanza degli assegni di superinvalidità e di cumulo nel trattamento

speciale liquidato in favore dei superstiti. Orbene, anche per poter fruire dell'indennità di assistenza e accompagnamento occorre essere titolari di trattamento privilegiato di prima categoria e di assegno di superinvalidità.

L'art. 6 della legge n. 834/1981, sostitutivo dell'art. 21 del d.P.R. n. 915/1978, prevede per i grandi invalidi di guerra *“affetti da una delle mutilazioni e/o invalidità contemplate nella tabella E”*, la liquidazione d'ufficio di una indennità mensile *“anche nel caso che detto servizio venga disimpegnato da un familiare (...)”*. Analoga disposizione è prevista all'art. 107 del d.P.R. n. 1092/1973 per i grandi invalidi per servizio di prima categoria. Con le suindicate disposizioni, che diversamente da altri assegni non riportano in modo espresso della loro non reversibilità (perché ex se sostantivata dal tipo di indennità), il legislatore ha tenuto conto di precise esigenze storico-sociali, introducendo anche qui una sorta di compensazione al danno patrimoniale del nucleo familiare in cui il soggetto non autosufficiente è inserito: in breve, non è una misura indirizzata al sostentamento dei soggetti diversamente abili, in quanto volta all'integrazione e al sostegno del nucleo familiare al fine di evitare il ricovero in istituti di cura e assistenza con conseguente riduzione della spesa sociale (Sez. giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna 762/1999). Perciò, la misura non mira a compensare il danno patrimoniale del superinvalido, che trova sufficiente tutela nella stessa previsione di un trattamento pensionistico di privilegio nella misura del 100% della base pensionabile, quanto quello che si realizza per l'abbandono totale o parziale dell'attività lavorativa da parte di un componente della famiglia per sopperire alle necessità di assistenza dell'invalido ovvero per il ristoro di terzi cui viene affidata l'assistenza del soggetto gravemente menomato. Per questa ragione, anche detta indennità

presuppone l'esistenza in vita di quest'ultimo in quanto bisognoso di assistenza. Altra forma di provvidenza economica, sempre non reversibile, è contemplata nel caso in cui l'invalido presenti una menomazione ascrivibile alla prima categoria della tabella A e con questa ne coesistano altre, sempre ascrivibili alle categorie della tabella A (artt. 16 del d.P.R. 915/1978, 8 l. 9/1980, 109 T.U. 1092/1973). Si tratta di una provvidenza personalizzata, il cui importo è indicato dalla tabella F ed è ovviamente commisurato in senso decrescente. Orbene, la caratteristica comune agli assegni in questione, corrisposti in dodici mensilità posticipate e correlati alla gravità della patologia sofferta dal grande invalido, è la loro natura strettamente personale e, quindi, non reversibile espressamente affermata dalla legge nel disciplinare i singoli istituti, clausola riportata anche nel T.U. sulle pensioni di guerra (d.P.R. n. 915/1978) e che, inevitabilmente, si riflette nella composizione del trattamento speciale e di reversibilità in favore dei superstiti. A tal riguardo, l'art. 93, co. 1 del d.P.R. 1092/1973, attribuisce alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, “un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso”. Scaduto tale termine, “comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità” (c. 3 dell'art. 93), alla quale fa espresso riferimento l'art. 92, co. 3 dello stesso d.P.R. Detto trattamento, esteso anche ai superstiti di invalido di prima categoria deceduto per ragioni diverse da quelle che hanno dato luogo al

trattamento privilegiato (art. 93 co. 4 d.P.R. n. 1092/1973), non è oggetto della riduzione in funzione del reddito del beneficiario previsto dall'art. 1, co. 41 della l. 335/1995, a differenza della pensione privilegiata indiretta, ed è parametrato non all'assegno complessivo (comprensivo del trattamento pensionistico di prima categoria della tab. A e degli assegni accessori) goduto in vita dal dante causa, ma al 100% del solo trattamento tabellare di prima categoria con esclusione degli assegni di superinvalidità e di cumulo per coesistenza d'infermità pretesi dall'appellata, in quanto con detti emolumenti accessori il legislatore non ha inteso beneficiare il superinvalido di ulteriori gratificazioni economiche, ma ha voluto reintegrare finanziariamente la persona che si è sacrificata per accudirlo finché in vita. Sicché, venuto a mancare quest'ultimo, gli assegni in questione, non essendo reversibili, non possono integrare né il trattamento speciale né quello di reversibilità successivo. Dappoi, la clausola di non reversibilità espressa, presente negli artt. 15, 16, 21 del d.P.R. n. 915/1978, 100, 107, 109 e 110 d.P.R. n. 1092/1973, non appare superabile, come evidenziato con nitore giuridico da precedente di questa Corte (Corte dei conti Sez. giurisdizionale regionale per la Lombardia n. 94/2009), neppure richiamando la generica enunciazione contenuta nella norma sul trattamento privilegiato di reversibilità recata dall'art. 92, co. 1, secondo periodo, del d.P.R. 1092/1973, alla cui stregua *"Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel Titolo VI"*. Infatti, la categoria degli assegni accessori comprende una vasta serie di emolumenti tra loro non omogenei, comprensiva di assegni reversibili, come l'indennità integrativa speciale, e di assegni non reversibili come, appunto, quelli per cui è causa. Di talché, *"al richiamo al Titolo VI non può essere attribuito alcun significato ulteriore,*

rispetto al mero rinvio alle singole disposizioni recanti la disciplina dei singoli assegni accessori” (sent. n. 94/2009). Dappoi, è dal dato letterale dell’art. 93, co. 1 del T.U. che emerge incontrovertibilmente l’esclusione dal computo del trattamento speciale degli assegni accessori, reclamati e riconosciuti a torto dalla prima sentenza, atteso che alla vedova spetta, per la durata di tre anni, il 100% del trattamento tabellare di prima categoria, fruito in vita dal dante causa, con l’inclusione del solo assegno complementare, di cui all’art. 101 del d.P.R. n. 1092/1973, che, proprio perché anch’esso dichiarato non reversibile, è stato espressamente previsto come fruibile nel trattamento speciale dei superstiti (detto assegno è stato poi soppresso dall’art. 18, co. 2 della l. 9/1980). Da ultimo, la giurisprudenza richiamata dal primo giudice e dal patrono dell’appellata non pare superare le argomentazioni sin qui esposte. Invero, già con la Deliberazione n. 50, del 29 marzo 1993, dell’Adunanza plenaria della Sezione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, è stato osservato che *“per i militari, nel caso di infermità ascrivibili alla prima categoria (...), la pensione privilegiata diretta è fissata, eccezionalmente, nella misura del cento per cento della base pensionabile; alla suddetta pensione diretta deve farsi riferimento per ciò che riguarda il trattamento di reversibilità anche nel caso in cui temporaneamente assuma la forma di maggior favore del trattamento speciale contemplato dall’art. 93 del T.U. n. 1092/1973, ovvero quale quota parte della pensione diretta spettante o che sarebbe spettata al dante causa”*. Sicché, la misura del trattamento speciale, di cui al co. 1 dell’art. 93, va parametrata al 100% della base pensionabile del trattamento tabellare di prima categoria, *“al netto di eventuali assegni di superinvalidità e indennità di accompagnamento già percepiti dal dante causa”*.

Le sentenze richiamate non si confrontano, invece, con la composizione del trattamento, di cui all'art. 93, co. 1, che rientra comunque tra quelli di reversibilità, ma speciale perché è pari al 100% del trattamento tabellare di prima categoria fruito in vita dal dante causa. In particolare, la sent. n. 171/A/2017, della Sezione d'appello per la Regione Siciliana, intervenuta sulla liquidazione della pensione privilegiata indiretta in favore della vedova di un dipendente pubblico deceduto in servizio e per causa di servizio, chiarisce che *"dalla lettura delle disposizioni (di cui agli artt. 92 e 93 del d.P.R. 1092/1973) emerge che, nei casi di pensione di reversibilità a favore della vedova di dipendente deceduto per fatti di servizio, è previsto per la durata di tre anni uno speciale trattamento di quiescenza, parametrato a quello della pensione di prima categoria (quindi, pari all'ultima retribuzione percepita dal dante causa) e all'assegno complementare di cui all'art. 101 dello stesso T.U."*; la sent. n. 5/2018, della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, ha giudicato in ordine all'obbligatorietà o meno per l'amministrazione di provvedere alla liquidazione d'ufficio della pensione di reversibilità e all'errata quantificazione dell'importo del trattamento. Con riguardo a tale ultimo aspetto la decisione ha affermato che *"sul punto la domanda appare destituita di fondamento, in quanto, per come risulta dalla documentazione allegata dall'INPS e, in particolare dal prospetto di calcolo della base pensionistica, risulta erogato il beneficio di cui all'art. 93 del T.U. con un coefficiente 1, ossia il 100% della base pensionabile, come previsto per la prima categoria, onde la liquidazione alla odierna ricorrente, vedova di militare, rimane pari al 100% di quanto determinato come pensione di privilegio in favore del de cuius"*; la sent. n. 446/2013, della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, davanti alla quale, tra

l'altro, è rivendicato *“il diritto alla giusta misura del trattamento privilegiato, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 1092/1973, e del trattamento speciale di cui all'art. 93 del medesimo T.U.”*, ha affermato che *“dal tenore della norma, dunque, è evidente che, dopo i tre anni di trattamento speciale, da corrispondersi nella misura corrispondente alla pensione di prima categoria liquidata al dante causa, oltre all'assegno complementare e agli aumenti di integrazione, andava corrisposta la reversibilità della pensione privilegiata – disciplinata dall'art. 92 cit. nella misura della tabella G di pensione di guerra e con gli assegni di cui al Titolo VI del medesimo T.U. – e non quella normale, pensione che tuttavia non comprende l'assegno supplementare perché la vedova non è destinataria della legislazione pensionistica di guerra, trattandosi di grande invalido per servizio”*. Da ultimo, anche le sentt. n. 728/2018, della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, n. 102/2019, della Sezione prima d'appello e nn. 571/2015 e 308/2023, di questa Sezione terza d'appello non recano affatto argomentazioni a conferma delle tesi dell'appellata. In particolare, la sent. 308/2023, di questa Sezione, è intervenuta su un indebito pensionistico costituitosi per aver percepito il coniuge superstite il trattamento speciale di cui all'art. 93, co. 1, per un periodo superiore al triennio. Sicché, la decisione in alcuna sua parte ha opinato sulla composizione del trattamento speciale di reversibilità, che si ribadisce è di *“importo consistente pari a quello della pensione di prima categoria per un triennio”* (Corte dei conti, Sez. prima d'app. 477/2008/A). In conclusione, l'appello è da accogliere con riguardo al primo motivo e la sent. n. 140/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania da riformare, nel senso della non spettanza, sul trattamento speciale della vedova, degli assegni di superinvalidità e di cumulo per

	coesistenza di infermità. Dichiara assorbiti gli altri motivi.	
	Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite del grado (nella considerazione, altresì, dell'esito del procedimento camerale) seguono, invece, il principio oggettivo della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31, co. 1 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie l'appello iscritto al n. 60.769/R.G. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 140/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dichiara che sul trattamento speciale triennale, liquidato in favore della sig. xx, non spettano gli assegni di superinvalidità e di cumulo per coesistenza d'infermità. Assorbiti gli altri motivi. Nulla per le spese di giustizia. Le spese di lite del grado (nella considerazione, altresì, dell'esito del procedimento camerale), da porre a carico della sig.ra xx, appellata soccombente, si liquidano, in beneficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella misura onnicomprensiva di € 800,00 (euro ottocento/00).	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 14 febbraio 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott.ssa Giuseppina Maio)
	<i>"F.to digitalmente"</i>	<i>"F.to digitalmente"</i>
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e	
	Pag. 17 a 18	

	dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3,	
	di detto art. 52, nei riguardi della parte privata e del suo dante causa.	
	Il Presidente	
	(Dott.ssa Giuseppina Maio)	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	Depositata in Segreteria il 07/03/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.	
	Roma, lì 07/03/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	Pag. 18 a 18	